



Sezione Affari Generali e Documentali

Ripartizione Affari Generali

P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE

Tel. +39 040 5583092 Fax +39 040 5583093 e-mail aagg@amm.univ.trieste.it

Prot. 31051

Trieste, 10/10/2006

Titolo I Classe 3
Allegati 1

N. 1684 /2006

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 6 dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste;
- VISTO** il D.R. 313/AG dd. 27.03.97, relativo all'emanazione del "Regolamento per l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza di cui all'art. 18 del Decreto legislativo 19.09.1994, n. 626";
- VISTA** la necessità di uniformare il succitato Regolamento elettorale secondo i principi approvati dagli altri regolamenti elettorali e cioè la presentazione formale delle candidature, il quorum dei votanti per la validità dell'elezione, e la rieleggibilità limitata;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adunanza del 27.9.2006, con cui è stata approvata in tal senso la modificazione del "Regolamento per l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza di cui all'art. 18 del Decreto legislativo 19.09.1994, n. 626";
- CONSIDERATA** la necessità di dare attuazione a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 27.9.2006;

DECRETA

- Viene data esecuzione ed efficacia al Regolamento per l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza di cui all'art. 18 del Decreto legislativo 19.09.1994, n. 626, nel testo posto in allegato al presente decreto *sub* All. 1.
- Il Regolamento per l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza di cui all'art. 18 del Decreto legislativo 19.09.1994, n. 626, di cui all'art.1, entra in vigore il giorno seguente alla sottoscrizione del presente decreto.

IL RETTORE



Regolamento per l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza di cui all'art. 18 del Decreto legislativo 19.09.1994, n. 626

Art. 1 Indizione delle elezioni.

Le elezioni per la nomina di sei rappresentanti per la sicurezza dell'Università degli Studi di Trieste, in ottemperanza del Decreto Legislativo 19.9.1994, n. 626, art. 18 ed in applicazione del Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri dd. 5.6.1996 vengono indette ogni triennio accademico con decreto rettorale, dandone altresì comunicazione alle Organizzazioni Sindacali riconosciute nell'Università degli Studi di Trieste.

Le elezioni devono tenersi in un unico giorno, non festivo compreso fra il lunedì ed il giovedì presso i seggi previsti.

Il decreto rettorale fissa la data delle elezioni e l'orario di apertura e chiusura dei seggi, nonché la convocazione dell'Assemblea degli elettori, previamente concordata con le Organizzazioni Sindacali.

Del decreto rettorale viene data pubblicità mediante affissione all'Albo dell'Università, sul sito WEB, nonché idonea comunicazione a tutto il personale docente e tecnico amministrativo dell'Ateneo.

Le elezioni sono disciplinate dal presente regolamento, adottato d'intesa fra l'Università degli Studi di Trieste e le Organizzazioni Sindacali riconosciute nell'Università degli Studi di Trieste.

Art. 2 Elettorato attivo e passivo.

I sei rappresentanti per la sicurezza sono eletti da tutti i lavoratori dell'Università degli Studi di Trieste.

Sono elettori:

- tutti i professori di prima fascia dell'Università degli Studi di Trieste;
- tutti i professori di seconda fascia dell'Università degli Studi di Trieste. Ai sensi dell'art. 39.1 dello Statuto, i professori incaricati stabilizzati sono equiparati ai professori di seconda fascia;
- tutti i ricercatori sia a tempo indeterminato, che determinato dell'Università degli Studi di Trieste. Ai sensi dell'art. 39.1 dello Statuto, gli assistenti del ruolo speciale ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori;
- tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Trieste per l'anno accademico in cui si tengono le elezioni e, relativamente agli iscritti al primo anno, limitatamente ai corsi iniziati entro il 31 marzo;
- tutti i titolari di assegno di ricerca dell'Università degli Studi di Trieste;
- tutti i titolari di borse di post – dottorato dell'Università degli Studi di Trieste;
- il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato ed indeterminato dell'Università degli Studi di Trieste, compreso il personale in periodo di prova.

Relativamente al personale docente hanno titolo all'elettorato passivo tutti coloro che abbiano esercitato l'opzione per il regime di impegno a tempo pieno.

Relativamente al personale tecnico-amministrativo ha titolo all'elettorato passivo tutto il personale a tempo indeterminato, con l'esclusione del personale in periodo di prova, e del personale che abbia optato per il regime a tempo parziale.



Art. 3 Seggi elettorali.

Al fine dell'espletamento delle operazioni elettorali sono costituiti ad ogni elezione tre seggi:

- Seggio 1 - istituito presso il Polo di P.le Europa – S. Giovanni

Al Seggio 1 appartiene la lista elettorale di tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Università, fatta eccezione per il personale tecnico-amministrativo iscritto nella lista elettorale presso i Seggi 2 e 3 e tutto il personale docente afferente alle strutture ubicate nel Polo medesimo.

Il personale tecnico-amministrativo con sede di servizio presso le sedi di Gorizia, di Pordenone e di Portogruaro è incluso nella lista elettorale presso il Seggio 1.

I dottorandi sono tutti iscritti al seggio n. 1.

- Seggio 2 - Polo di Cattinara.

Al Seggio 2 appartiene la lista elettorale di tutto il personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti, Centri Servizi e di ogni altra struttura in genere che ha sede nel Polo di Cattinara, e tutto il personale docente afferente alle strutture ubicate nel Polo medesimo.

- Seggio 3 – Polo dei Beni Culturali.

Al Seggio 3 appartiene la lista elettorale di tutto il personale tecnico – amministrativo dei Dipartimenti, Centri Servizi e ogni altra struttura in genere che ha sede presso l'area cittadina individuata dalle vie Lazzaretto Vecchio, dell'Università, Economo, Androna Campo Marzio, Monfort, Tigor e Tiepolo e tutto il personale docente afferente alle strutture ubicate nel Polo medesimo.

Art. 4 Assemblea degli elettori. Commissioni Elettorali di seggio e Commissione Elettorale centrale.

Gli aventi diritto all'elettorato di cui all'articolo 2, riuniti in Assemblea, eleggono il Presidente dell'Assemblea e tre Commissioni Elettorali di seggio, formate da tre membri ciascuna che sovrintenderanno alle operazioni elettorali ed agli scrutini, provvedendo inoltre a designare un supplente.

La Commissione del seggio ubicato nel comprensorio di P.le Europa – S. Giovanni funge anche da Commissione Elettorale centrale e viene integrata da due membri, deputati alla raccolta del voto esclusivamente del personale tecnico amministrativo con sede di servizio presso le sedi distaccate di Gorizia, Pordenone e Portogruaro.

Le Commissioni Elettorali predette nominano nel loro seno il Presidente ed il Segretario.

L'Assemblea formalizza, secondo l'ordine alfabetico, l'elenco delle candidature, presentate secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

Art. 5 Lista degli elettori.

L'elenco nominativo degli elettori è a disposizione di tutti coloro che ne hanno interesse rispettivamente presso la Ripartizione Affari Generali e presso le Commissioni Elettorali di seggio.

Le liste degli elettori e le schede elettorali sono predisposte dall'Amministrazione dell'Università.

Art. 6 Candidature.

Le candidature devono essere presentate dagli aventi diritto all'elettorato passivo con lettera sottoscritta indirizzata al Rettore dell'Università degli Studi di Trieste, sulla base di un apposito facsimile, entro il quinto giorno lavorativo antecedente la data in cui è stata fissata l'Assemblea



degli elettori. La presentazione delle candidature deve essere corredata dalle firme di almeno un'aliquota del 3% dell'elettorato attivo.

Il rispetto del termine è comprovato dalla registrazione di protocollo.

Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dalla competente Ripartizione Affari Generali che provvederà al successivo inoltro delle candidature valide all'Assemblea degli elettori.

Art. 7 Espressione del voto.

A cura dell'Amministrazione, nel giorno della votazione, nei locali ove avranno svolgimento le votazioni, sarà affisso un manifesto con l'elenco delle candidature depositate.

Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un massimo di 6 nominativi. Qualora risultino indicati sulla scheda elettorale più di sei nominativi la scheda è considerata nulla.

Il voto è segreto.

Art. 8 Verbale delle operazioni elettorali.

Di tutte le operazioni elettorali viene redatto un apposito verbale da parte delle Commissioni di seggio, in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse e sono riportati i risultati dello scrutinio.

I verbali devono essere sottoscritti e siglati in ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale.

Le operazioni che precedono devono aver luogo presso i tre seggi a cura delle rispettive Commissioni di seggio subito dopo la chiusura dei seggi stessi.

Art. 9 Conclusione delle operazioni elettorali.

La Commissione del Seggio ubicato nel Polo di P.le Europa – S. Giovanni, che funge da Commissione Elettorale Centrale, si riunisce successivamente allo svolgimento delle elezioni e verifica la regolarità delle operazioni elettorali sulla base dei plichi sigillati trasmessi dai Presidenti delle Commissioni Elettorali di Seggio.

A conclusione dello scrutinio, il Presidente della Commissione Elettorale Centrale deve immediatamente trasmettere al Rettore, in plico sigillato, il verbale della Commissione Elettorale Centrale con i risultati delle votazioni, controfirmato da tutti i membri della Commissione Elettorale Centrale, unitamente all'elenco nominativo degli aventi diritto al voto corredata dalle firme di coloro che hanno effettivamente votato in entrambi i seggi, assieme agli originali delle schede.

Sulla base degli elementi contenuti nel verbale della Commissione Elettorale Centrale, il Rettore proclama con proprio decreto gli eletti.

Art. 10 Risultato delle elezioni.

La progressione degli eletti è determinata secondo il numero di preferenze da ciascuno riportate.

A parità di voti dovrà assegnarsi la precedenza a colui che risulta possedere la maggiore anzianità di servizio. A parità di anzianità di servizio la precedenza spetta al più anziano in età.

Art. 11 Decadenza, dimissioni. Casi di elezioni suppletive.

Nei casi di decadenza o di dimissioni di uno o più eletti subentra il primo dei non eletti.

In caso di esaurimento dell'elenco si procederà ad elezioni suppletive.



Art. 12 Durata del mandato.

Gli eletti restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 13 Diritti ed obblighi dei rappresentanti per la sicurezza.

I diritti dei rappresentanti per la sicurezza, ai fini dello svolgimento dei compiti loro attribuiti, sono quelli contemplati dalla normativa vigente, compreso il riconoscimento di permessi retribuiti orari nei limiti previsti.

Le attribuzioni dei rappresentanti per la sicurezza sono quelle di cui alla disciplina legale contenuta nell'art. 19 del decreto legislativo n. 626/94 nonché sulla base delle indicazioni concordate fra Amministrazione ed Organizzazioni Sindacali riconosciute nell'Università degli Studi di Trieste in tema di accesso ai luoghi di lavoro, modalità di consultazione, informazioni e documentazione aziendale, formazione dei rappresentanti per la sicurezza, riunioni periodiche, strumenti per l'espletamento delle funzioni e contrattazione di comparto.

Ai fini della realizzazione delle indicazioni concordate di cui al comma precedente, l'amministrazione si avvale del Servizio Protezione e Prevenzione.